

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA
DEL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE
tra Comuni di Telve, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo e Roncegno Terme
e la Comunità Valsugana e Tesino**

L'anno _____ il giorno ___ del mese di _____ presso la sede della Comunità Valsugana e Tesino,

Tra i Comuni di:

- _____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Telve il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.____.del _____ esecutiva, codice fiscale n. _____;
- _____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cinte Tesino il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.____.del _____ esecutiva, codice fiscale n. _____;
- _____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Grigno il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.____.del _____ esecutiva, codice fiscale n. _____;
- _____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Novaledo il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.____.del _____ esecutiva, codice fiscale n. _____;
- _____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Roncegno Terme il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.____.del _____ esecutiva, codice fiscale n. _____;

e la Comunità Valsugana e Tesino

in persona del Presidente pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza della Comunità in Borgo Valsugana – Piazzetta Ceschi, n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n.____.del _____ esecutiva, codice fiscale n. _____;

PREMESSO:

- che ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 7 della L.P. n. 36/1993 la Provincia favorisce ed incentiva l'esercizio di funzioni comunali mediante forme associative o di cooperazione tra i comuni, nelle tipologie stabilite dall'ordinamento, in ambiti territoriali adeguati;
- che la Giunta provinciale sostiene i progetti di razionalizzazione, mediante gestioni associate, di specifici servizi comunali, riportanti benefici in termine di risparmio nei costi di gestione ovvero incremento nel grado di efficacia dei servizi offerti;
- che i Comuni di Telve, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo e Roncegno Terme hanno deciso di gestire in forma associata e coordinata il servizio di gestione delle entrate individuando nel Comune di Telve il comune capofila della gestione associata giusta convenzione d.d. 6 luglio 2007;
- che la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 1730 d.d. 24.08.2007 ha concesso al Comune di Telve quale capofila della gestione associata del servizio entrate con i comuni di Cinte Tesino, Grigno, Novaledo e Roncegno Terme, l'incentivo straordinario per l'esercizio associato dei servizi e funzioni comunali di € 93.000,00.
- che con deliberazione n. 2329 d.d. 19.09.2008 la Giunta provinciale, nell'ambito degli incentivi provinciali in favore della gestione associata di servizi comunali, ha individuato i criteri e le modalità per la formazione dei progetti di razionalizzazione dei servizi;
- che i citati Comuni hanno espresso la volontà di avvalersi per l'esercizio delle funzioni di gestione delle entrate della Comunità Valsugana e Tesino, in quanto ente che meglio rappresenta gli interessi dei comuni;
- che l'esercizio associato delle funzioni assicura maggiore funzionalità ed economicità nella gestione del medesimo;
- che la crescente importanza che le entrate tributarie rivestono nel bilancio comunale evidenzia la necessità di potenziare i controlli in modo sempre più capillare al fine di ridurre l'evasione totale e parziale e conseguentemente incrementare le entrate senza aumentare la pressione fiscale sui cittadini;
- che oggi gli enti locali devono gestire la fiscalità locale con precise modalità operative che richiedono la ristrutturazione, la riorganizzazione o l'istituzione di un servizio tributario adeguato ed efficiente dimostrando che si possono applicare tributi in maniera equa facendo della politica tributaria uno dei perni con cui esprimere la capacità di saper bene amministrare il Comune.

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

I Comuni di Telve, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo e Roncegno Terme avvalendosi della Comunità Valsugana e Tesino costituiscono un servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata del servizio gestione entrate (tributi ed entrate patrimoniali) ed inoltre, per quei comuni che ne

avessero necessità, anche la gestione IVA per i soli adempimenti di registrazione delle fatture, elaborazione della situazione trimestrale e stesura della dichiarazione annuale.

La sede principale del servizio è stabilita nella sede della Comunità Valsugana e Tesino.

Il Comune di Telve si impegna a mettere a disposizione gli spazi operativi necessari all'espletamento del servizio a titolo gratuito, salvo i costi ordinari di gestione e funzionamento previsti dall'art. 6 della presente convenzione, da ripartirsi fra i comuni convenzionati.

Alla Comunità Valsugana e Tesino è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

E' garantito comunque, in particolare nei periodi immediatamente antecedenti le principali scadenze che interessano il servizio, il funzionamento di uno sportello, con frequenza settimanale o quindicinale a seconda delle dimensioni del comune e quindi proporzionata alle esigenze dell'utenza, presso tutti i Comuni convenzionati.

La Comunità è altresì individuata quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione degli incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

La Comunità è delegata da parte degli altri partecipanti alla convenzione, all'incasso dei contributi provinciali previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2329 d.d. 19.09.2008.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della gestione associata

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio gestione entrate (tributi ed entrate patrimoniali) e la costituzione di un'anagrafe tributaria intesa come strumento gestionale della fiscalità locale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema tributario locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia finanziaria e tributaria ed inoltre a realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse sia umane che di mezzi ed attrezzature disponibili e di nuova acquisizione.

I Comuni sottoscrittori perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio gestione entrate. A tali fini il servizio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche degli enti provvede:

- allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi informatici per la gestione del servizio;
- allo studio e all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di attività di accertamento in materia di interesse comune e di particolare rilevanza per la fiscalità locale;
- all'istruzione del procedimento in materia di contenzioso e alla relativa assistenza del comune interessato;
- alla predisposizione delle varie tariffe o aliquote in funzione delle esigenze di bilancio di ciascun comune.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

Art. 4 – Personale

I Comuni e la Comunità si impegnano reciprocamente a fornire il personale necessario nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, avvalendosi, salvo verifica ad attività iniziata, delle seguenti professionalità:

Comune di Telve n. 2 assistenti amministrativi (1 a tempo pieno, 1 a part time fino alla scadenza del contratto in essere, eventualmente prorogato per quanto possibile)

Comune di Grigno	n. 1 assistente amministrativi profilo C base (28 ore)
Comune di Roncegno Terme	n. 1 assistente amministrativi profilo C evoluto (28 ore)
Comunità Valsugana e Tesino	n. 1 funzionario contabile profilo D base (12 ore settimanali)

E' inoltre demandata alla Conferenza dei Sindaci la competenza di assunzione di ulteriore personale a tempo determinato che si renda necessario per esigenze di servizio.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al servizio sia posto in essere con gli enti di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato con gli enti sottoscrittori della convenzione.

Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune di appartenenza; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità del servizio, si stabilisce di attribuire a un dipendente designato dalla Conferenza dei sindaci, la responsabilità e la direzione del servizio stesso sulla base delle funzioni che saranno più precisamente individuate dalla conferenza di cui all'art. 5. Lo stesso dipendente svolgerà le funzioni di Responsabile del servizio gestione entrate per i comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Il predetto dipendente è individuato quale Responsabile del procedimento.

L'ufficio associato garantisce attraverso i propri addetti un recapito nei comuni periferici con la frequenza che sarà stabilita dalla Conferenza di cui all'art. 5.

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci

I Comuni convenzionati concordano di istituire una Conferenza per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio. La Conferenza è composta dal Presidente della Comunità, o suo delegato, e dai Sindaci di ciascun Comune o loro delegato. Essa è convocata dal Presidente della Comunità o da suo delegato.

In assenza del presidente eletto, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco delegato dal Presidente della Comunità.

Spetta alla Conferenza:

- a) approvare il riparto annuale di cui al punto 6);
- b) formulare direttive in ordine alle modalità di svolgimento del servizio valutate le indicazioni del responsabile dello stesso;
- c) verificare periodicamente, almeno una volta all'anno, congiuntamente con il Responsabile del servizio, l'andamento della gestione associata;
- d) formulare proposte per la risoluzione bonaria di eventuali controversie sorte tra i Comuni associati relativamente all'attuazione della presente convenzione;
- e) autorizzare l'effettuazione di spese di carattere straordinario;
- f) nominare il Responsabile del servizio associato.

Art. 6 – Rapporti finanziari

I Comuni associati ripartiscono annualmente tra loro i seguenti costi relativi alla gestione associata:

- costi per l'acquisizione di attrezzature informatiche (hardware e software);
- costi del personale;
- costi ordinari di gestione e funzionamento della sede del servizio associato (riscaldamento, energia elettrica, telefono, stampati, cancelleria ecc..) ed eventuali spese di carattere straordinario autorizzate dalla Conferenza.

I costi da ripartire sono determinati al netto di eventuali incentivi provinciali assegnati alla Comunità quale ente capofila.

La ripartizione è effettuata in base ai seguenti criteri:

- a) per il 20% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno antecedente quello cui è riferito il riparto;
- b) per l'80% in proporzione al numero di posizioni ICI risultanti nello stesso anno

Il costo relativo alla gestione IVA sarà quantificato in base al tempo e alle risorse umane necessarie al suo espletamento e posto a carico dei Comuni che si avvarranno del servizio stesso.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidato all'ente capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'ente capofila.

Compete alla Comunità redigere il riparto di cui sopra e trasmetterlo, previa approvazione da parte della Conferenza di cui al punto 5), ai Comuni associati, che saranno tenuti a saldare la propria quota a debito entro 60 giorni.

Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni partecipanti sono tenuti a corrispondere alla Comunità un acconto pari al 50% del costo a loro carico risultante dal riparto dell'anno precedente.

Art. 7 – Collaborazione

I Segretari della Comunità e dei Comuni svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla convenzione e alla conferenza dei Sindaci.

Sarà possibile richiedere la presenza del Segretario del singolo Comune per affrontare le specifiche problematiche riguardanti il Comune stesso.

Art. 8 – Durata

La gestione associata disciplinata dalla presente convenzione è consecutiva alla convenzione già sottoscritta in data 6 luglio 2007 dai Comuni di Telve, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo e Roncegno Terme che perde efficacia con la sottoscrizione del presente atto.

La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo dalla data della sottoscrizione.

Essa si intende rinnovata per un ulteriore periodo di cinque (5) anni per i Comuni che non ne diano disdetta, mediante comunicazione agli altri, con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza.

Art. 9 – Recesso

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico del Comune recedente in base all'ultimo riparto di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

Inoltre, in caso di recesso o di scioglimento della convenzione, i Comuni si impegnano ad assorbire nella propria dotazione organica il personale a tempo indeterminato in servizio presso la gestione associata eventualmente conferito al momento della stipula della convenzione ed inoltre a trovare l'accordo per l'assorbimento del personale a tempo indeterminato assunto durante la vigenza della convenzione stessa.

In caso di recesso da parte di un comune dovrà essere corrisposta la seguente penale:

- l'importo pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

Art. 9 – Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni e tra i Comuni e la Comunità deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Conferenza di cui

al punto 5). Le proposte di soluzione delle controversie formulate da detta Conferenza sono comunicate ai Comuni associati.

10. Norme transitorie e finali.

I Comuni aderenti alla presente convenzione autorizzano fin d'ora l'adesione alla stessa da parte di altri Comuni appartenenti al territorio della Comunità Valsugana e Tesino.

E' richiesta, prima dell'adesione e al fine di consentire l'omogeneizzazione delle attività sull'intero territorio di riferimento, l'adozione dei Regolamenti unici come approvati dagli organi competenti in materia e la fornitura di una banca dati aggiornata. L'eventuale costo di aggiornamento della banca dati del comune di nuova adesione rimane a carico per intero dello stesso comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Valsugana, li _____

COMUNE DI CINTE TESINO

COMUNE DI GRIGNO

COMUNE DI NOVALEDO

COMUNE DI TELVE

COMUNE DI RONCEGNO TERME

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO